REGOLAMENTO (CEE) N. 2948/81 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1981

relativo alla fornitura di frumento tenero destinato allo Sri Lanka a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in data 19 maggio 1981 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 32 000 tonnellate di frumento tenero allo Sri Lanka a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1981 ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (6) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano negli allegati del presente regolamento ;

considerando che, a seguito dell'adesione della Grecia e qùando si tratta di un prodotto per il quale esiste un importo compensativo adesione negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri, occorre precisare il modo in cui si effettua il confronto delle offerte ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Per il confronto delle offerte, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1974/80, ogni offerta viene corretta eventualmente dell'importo compensativo adesione applicabile negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri.

La correzione si effettua aumentando dell'importo compensativo adesione le offerte che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del suddetto regolamento, indicano la Grecia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1981.
2. **Beneficiario** : Sri Lanka.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Sri Lanka.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 32 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :

 Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21 avenue Bosquet, Paris 7e (Telex 270807).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :

 il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile richiesta per l'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 15,5 %.
10. **Condizionamento** : alla rinfusa.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 28 ottobre 1981, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1º al 31 dicembre 1981.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Partiets nummer Nummer der Partie Ἀριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Indskibningshavn Verschiffungshafen Λιμένας φορτώσεως Port of shipment Port d'embarquement Porto d'imbarco Haven van inlading	Mængde til levering fob (t) Nach fob zu bringende Menge (t) Τόνοι fob Tonnage fob Tonnage à mettre en fob Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Ὄνομα καί διεύθυνση έναποθηκευτοῦ Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de depothouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος ἀποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	Fællesskabshavne Hafen der Gemeinschaft Κοινοτικός λιμένας Community port Port de la Communauté Porto della Comunità Haven van de Gemeenschap	32 000	UGCAF Rue Lafayette 75009 Paris	Genevilliers (92)